

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA



REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI DI RILIEVO DISCIPLINARE in attuazione della L. 7 agosto 1990 n. 241

A) ISTRUTTORIA PRELIMINARE

1. Il Presidente delega tre o più Consiglieri alla trattazione delle istruttorie preliminari su fatti di rilievo disciplinare; fra di essi designa un Coordinatore.

2. Il Consiglio delibera l'apertura di un'istruttoria preliminare a seguito di:

- a) un esposto, contenente addebiti disciplinari, ricevuto dal Consiglio;
- b) un'informazione, acquisita dal Consiglio, relativa a fatti di rilevanza disciplinare;
- c) un "autoesposto", volto a far accertare da parte dell'iscritto di non aver violato il codice deontologico o di non aver commesso un fatto addebitatogli da un terzo; a meno che non se ne ravvisi la manifesta infondatezza o l'atto ricevuto sia un anonimo del quale non sia possibile individuare facilmente la provenienza.

3. Gli atti sono trasmessi al Coordinatore delle istruttorie disciplinari, il quale:

- a) forma il fascicolo (contenente l'estratto del verbale di apertura dell'istruttoria), lo numera, inserisce il nominativo dell'iscritto nell'elenco delle istruttorie preliminari e nella rubrica, indicando la data della seduta in cui ha ricevuto l'atto;
- b) propone al Presidente l'assegnazione del fascicolo per l'istruttoria ad uno dei Consiglieri delegati alle istruttorie preliminari o, in casi particolari, ad altro Consigliere.

Il Consigliere delegato assume la posizione di "responsabile del procedimento", ai sensi dell'art. 5 della L. 7 agosto 1990 n. 241, esercitando i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

4. Il Consigliere delegato all'istruttoria vi provvede, procedendo a:

- a) comunicare al professionista interessato copia dell'esposto e dell'eventuale documentazione allegata (se la stessa fossa particolarmente voluminosa, essa va semplicemente messa a disposizione dell'interessato);
- b) richiedere al medesimo delle controdeduzioni scritte entro un termine, di norma di 30 giorni, con raccomandata A.R., inviata anche per conoscenza all'esponente;
- c) acquisire ogni documentazione ritenuta necessaria;
- d) richiedere, se del caso, chiarimenti ulteriori.

5. Il Consigliere delegato riferisce appena possibile al Consiglio, con proposta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare, nel termine di 180 giorni dalla data del ricevimento di cui al punto 2a).

6. Il Consiglio delibera nella medesima seduta:

- a) un'eventuale integrazione dell'istruttoria, che va compiuta di norma entro 60 giorni successivi, per essere riesaminata dal Consiglio nella prima seduta utile dopo il completamento dell'indagine;
- b) l'archiviazione, con decreto motivato, che viene allegato al verbale ed in copia al fascicolo dell'istruttoria e comunicato al professionista interessato ed all'esponente; non è precluso un nuovo esame della questione, ma esclusivamente sulla base di elementi nuovi;
- c) l'incolpazione non viene comunicata all'esponente.

7. In caso di incolpazione, la relativa delibera determina la data d'inizio del procedimento disciplinare.

B) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

8. Contestualmente alla delibera di apertura del procedimento disciplinare:

- a) vengono formulati i capi d'incolpazione (proposti dal medesimo Consigliere delegato o deliberati dal Consiglio), che contengono l'enunciazione sommaria dei fatti e l'indicazione delle norme deontologiche violate nonché il richiamo all'art. 38 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578;
- b) viene nominato il relatore, scelto dal Presidente fra tutti i componenti del Consiglio;
- c) il procedimento viene iscritto nell'apposito registro.

9. I capi d'incolpazione sono comunicati — ai sensi dell'art. 47 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 - a mezzo raccomandata A.R. sottoscritta dal Presidente, sia all'incolpato sia al P.M., con invito a far pervenire entro 20 giorni eventuali ulteriori deduzioni.

10. L'incolpato ha facoltà di farsi assistere da un difensore, iscritto nell'albo degli avvocati dell'Ordine di Venezia o di altro Ordine, di presentare scritti difensivi e indicare mezzi di prova.

11. Alla prima seduta utile dopo il termine di cui all'art. 9, il Consigliere relatore del procedimento disciplinare riferisce sulla rilevanza delle deduzioni dell'incolpato e:

- a) o chiede la fissazione della data d'inizio del giudizio dibattimentale, indicando i testimoni che ritiene utile far sentire;
- b) oppure chiede il proscioglimento dello stesso, se dalle ulteriori deduzioni dell'incolpato siano emersi elementi nuovi di per sé decisivi che facciano ritenere che il fatto non sussiste, che l'incolpato non lo ha commesso, che non vi siano gli estremi dell'illecito disciplinare, che sia intervenuta la prescrizione (cinque anni dalla cessazione del comportamento censurabile).

In tali casi il Consiglio può revocare la delibera di apertura del procedimento disciplinare e deliberare motivatamente l'archiviazione, comunicandola al professionista interessato, al P.M. ed all'esponente.

12. Il Presidente fissa la data dell'udienza dibattimentale ed ordina la citazione dell'incolpato, che va predisposta dal Consigliere relatore, notificata all'incolpato ed al P.M. presso il Tribunale di Venezia, con un termine a comparire non inferiore a 10 giorni. La citazione deve contenere le indicazioni di legge, fra cui anche il nome dei testimoni, che vanno pure citati a comparire.

Al procedimento disciplinare si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, con le integrazioni di cui al presente regolamento.

13. Segue il dibattimento (che non è pubblico) secondo le norme di legge (quelle del processo civile, salvo non vi siano norme specifiche, nonché quelle del processo penale quando richiamate espressamente o se sul punto non vi sia una specifica disposizione del codice di procedura); esso deve possibilmente esaurirsi in un'unica seduta. La decisione viene deliberata e pronunciata subito dopo il dibattimento.

Tutti i Consiglieri devono essere avvertiti - a mezzo di comunicazione dell'Ordine del giorno, o a mezzo di atto separato, che sottoscriveranno per presa conoscenza e che verrà allegato a verbale di udienza - della data e dell'ora dell'udienza dibattimentale.

Salvo espressa opposizione dell'incolpato, la redazione del processo verbale avverrà con l'ausilio della stenotipia.

14. Le decisioni dei procedimenti disciplinari, redatte ai sensi dell'art. 51 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 e sottoscritte del Presidente, del Relatore e del Segretario, sono depositate unitamente alla motivazione nel termine di 60 giorni della pronuncia negli uffici di Segreteria dell'Ordine.

Se possibile il redattore cura la massimazione.

Esse sono notificate in copia integrale all'incolpato ed al P.M. nei modi e termini di cui all'art. 50 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578.

15. Copia della decisione notificata viene trasmessa al Consigliere coordinatore delle istruttorie, per essere inserita nei ruoli e raccolta unitamente alle altre.

Il fascicolo dell'istruttoria e del procedimento, nonchè l'originale della decisione, una volta divenuta definitiva, quest'ultima viene inserito nel fascicolo personale dell'iscritto.

16. Quando la decisione diviene definitiva il Consigliere segretario ne cura l'esecuzione (che, in caso di decisione confermata dal CNF, decorre comunque dalla data della notifica della sentenza all'iscritto da parte del CNF).

In caso di sospensione cautelare le di decisione che comporti una limitazione dello ius postulandi, divenuta definitiva o comunque esecutiva, le stesse vanno comunicate senza indugio, a cura del Consigliere segretario, a tutti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine, a tutti i Capi degli uffici giudiziari e (con lettera qualificata riservata) a tutti gli avvocati iscritti nell'Albo di Venezia, con l'indicazione delle ragioni della sanzione. Non sono escluse altre forme di pubblicità.

17. In caso di impugnazione della decisione, ne va data, a cura del Consigliere coordinatore delle istruttorie, comunicazione al P.M., decorsi i termini di legge, la decisione e tutti gli atti del procedimento vanno trasmesso al CNF, muniti di indice.

18. Quando il Consiglio riceve comunicazione dal CNF della fissazione dell'udienza avanti a sé, delibera la partecipazione di un suo componente alla discussione, di norma nel caso sia stata comminata la radiazione, la cancellazione o la sospensione per un anno, o se le questioni trattate rivestano particolare rilevanza.

In caso di impugnazione della sentenza del CNF avanti la Corte di Cassazione, nei medesimi casi di cui sopra è affidata la rappresentanza del Consiglio dell'Ordine ad un avvocato esterno al Consiglio.

Approvato nella seduta del 14 dicembre 1998